

(N. 1935)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RUMOR)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

col **Ministro del Bilancio**

(PELLA)

e col **Ministro della Sanità**

(GIARDINA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1962

Provvidenze per la zootecnia

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 27 novembre 1956, n. 1367, furono disposte autorizzazioni di spesa per l'attuazione di provvidenze a favore della produzione zootecnica.

L'efficacia di tale autorizzazione di spesa era peraltro limitata ad un quinquennio, decorrente dall'anno finanziario 1956-57, e pertanto le suddette provvidenze non sarebbero più applicabili dall'esercizio finanziario 1961-62.

È però da considerare che, data la rilevantissima importanza che assume nel quadro dell'economia agricola generale, il settore della produzione zootecnica, sarebbe gravemente dannoso interrompere l'applicazione della citata legge, la quale invero aveva istituito un sistema di interventi organico che aveva consentito di promuovere

un'azione veramente decisiva per lo sviluppo di così importante produzione.

È da considerare altresì che tali interventi non potrebbero nemmeno ritenersi sostituibili con quelli previsti dalla nota legge sul piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, i cui stanziamenti sono stati configurati come integrativi rispetto a quelli destinati a provvedere a particolari esigenze o comunque ad interventi già attuati in base ad altre leggi: e ciò in dipendenza delle specifiche finalità del piano quinquennale.

Per tali motivi è stato predisposto l'unito disegno di legge che autorizza la spesa di 2 miliardi per l'applicazione delle provvidenze a favore della produzione zootecnica anche nell'esercizio finanziario 1961-62 secondo le disposizioni della suddetta legge 27 novembre 1956, n. 1367.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, per l'esercizio finanziario 1961-62, per l'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 27 novembre 1956, n. 1367, concernente il miglioramento e il risanamento del patrimonio zootecnico.

Art. 2.

All'onere di lire 2 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte per un miliardo, mediante riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62, destinato a fronteggiare spese dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, e per un altro miliardo, con un'aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 28 luglio 1961, n. 835, riguardante modifiche in materia di imposta di bollo, di imposta sulla pubblicità, di imposta generale sull'entrata e di tasse automobilistiche, nonché dalla legge 10 dicembre 1961, n. 1346, riguardante l'aumento a favore dell'Erario della addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, numero 2145, e successive modificazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.